

Allegato "C" Rep.n. 92.116/27.664

"IMMOBILIARE PARMASUD Società a responsabilità limitata"

STATUTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE - SEDE/DOMICILIAZIONE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con denominazione:

"IMMOBILIARE PARMASUD Società a responsabilità limitata".

Art. 2 - Sede

La società ha sede legale in Italia, nel Comune di Montechiarugolo (Parma).

Nell'ambito del detto Comune l'indirizzo è quello risultante presso il competente Registro Imprese, secondo le risultanze dell'atto costitutivo e dei successivi trasferimenti da deliberarsi o con decisione dei soci (adottata anche semplicemente mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto) o dall'Organo Amministrativo; con le medesime formalità la società potrà istituire altrove e sopprimere filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e unità locali in genere.

Il trasferimento della sede in comune diverso dall'originario e l'istituzione/soppressione di sedi secondarie, considerate modifiche dell'atto costitutivo, debbono essere adottate dai soci mediante deliberazione assembleare.

Art. 3 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori e (se nominati) dei sindaci o del revisore (per i rapporti tra loro c/o con la società) è quello risultante dai libri sociali, nei quali devono essere indicati le relative generalità, il domicilio e il codice fiscale (su richiesta degli stessi saranno altresì indicati gli indirizzi telefonici ed elettronici, utilizzabili per le comunicazioni/convocazioni previste dal presente statuto).

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata.

Art. 5 - Oggetto

Nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, la società persegue il proprio oggetto sociale svolgendo la seguente attività:

l'affittanza di beni immobili, la costruzione di impianti sportivi e la loro gestione diretta o mediante concessione di diritti reali o personali ad associazioni costituite dalla totalità dei soci della società medesima.

Sempre negli stretti limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, in via quindi non prevalente, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, può

prestare garanzie anche ipotecarie, avalli e fideiussioni anche a favore di terzi quando siano ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - FINANZIAMENTI

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 19.162,15 (diciannovemilacentosessantadue/quindici) ed è diviso in quote.

Ogni quota è di valore nominale pari ad Euro 51,65 (cinquantuno/sessantacinque).

Qualora la quota divenga per qualsiasi causa espressa in frazioni di centesimi di Euro, si fa luogo all'arrotondamento come segue:

- al centesimo superiore qualora il valore da arrotondare sia superiore a 5 (cinque) millesimi;
- al centesimo inferiore qualora il valore da arrotondare sia pari o inferiore a 5 (cinque) millesimi.

Art. 7 - Variazione capitale, conferimenti, finanziamenti

Il capitale sociale può essere aumentato e ridotto osservate le disposizioni (legislative e statutarie di cui oltre) in materia; possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

La società potrà richiedere ai soci, e acquisire dagli stessi (se consenzienti), finanziamenti e/o versamenti, fruttiferi e non fruttiferi (infruttiferi qualora non sia diversamente disposto), nell'ambito della normativa tempo per tempo in vigore.

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 c.c. come previsto in altro contesto del presente statuto.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Art. 8 - Diritti sociali ed esercizio degli stessi

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

Per pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si rinvia alla normativa, precisandosi che, in caso di usufrutto (qualora dal titolo costitutivo non risulti diversamente) competono all'usufruttuario il diritto di voto ed il diritto agli utili; la partecipazione liberata dalla società a seguito di aumento gratuito del capitale sociale è attribuita al socio e l'usufrutto si estende alla partecipazione stessa.

TRASFERIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE E

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE ALLA SINGOLA PARTECIPAZIONE

Art. 9 - Limitazioni al trasferimento

Si da atto che la società, come previsto dall'oggetto sociale,

ha concesso in gestione all'associazione "Tennis Club President" il bene sociale. Tale associazione risulta composta dall'intera compagine sociale della società "IMMOBILIARE PARMASUD Società a responsabilità limitata".

La partecipazione al capitale di rischio della società comporta l'automatica inclusione nei soci dell'associazione "Tennis Club President".

Per la cessione a terzi delle quote, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, occorrerà il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intende cedere tutto o parte delle proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando la persona del cessionario e i termini della cessione. Entro i quindici giorni successivi alla comunicazione il Consiglio di Amministrazione comunicherà al socio la propria decisione. Il parere potrà essere immotivato ed insindacabile.

In caso di mancato gradimento alla cessione, resta salva la possibilità per il socio di recedere dalla società a norma del successivo articolo 12.

Il recesso non è ammesso qualora, nella comunicazione di negativo gradimento, il Consiglio di Amministrazione manifesti la volontà di ricercare un soggetto a cui effettuare la cessione (a titolo oneroso o gratuito) alle medesime condizioni (potrà rendersi acquirente della partecipazione l'associazione "Tennis Club President" con sede sempre in Montechiarugolo (Parma), località Basilicanova, strada Fornello n. 2).

In tal caso lo stesso Consiglio di Amministrazione dovrà, entro tre mesi, comunicare al socio il nominativo a cui effettuare la cessione della quota e vigilare sul buon fine dell'operazione. In difetto resta salva, come detto, la possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Non sono sottoposte ad alcuna limitazione:

- la costituzione in pegno della partecipazione;
- il trasferimento di partecipazioni tra i coniugi e tra parenti in linea retta;
- l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa, agli effettivi proprietari (dovrà essere esibito il relativo mandato fiduciario).

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo devono essere effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

art. 10 - Cessioni inter vivos subordinate a prelazione

Per "trasferimento di quote per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine (e quindi anche vendita, permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione).

In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il cedente deve comunque indicare un prezzo

ai fini dell'applicazione di quanto disposto nel precedente articolo 9.

Art. 11 - Trasferimenti mortis causa

La quota di partecipazione del socio deceduto si trasmette ai suoi eredi/legatari (salvo l'eccezione di cui oltre).

Gli eredi/legatari, nel comunicare alla società il decesso del de cuius, documenteranno la loro qualifica, forniranno le prescritte generalità e signaleranno il loro rappresentante comune (unanimemente nominato); in difetto la società avrà diritto di inviare comunicazioni anche ad uno solo degli eredi.

Le comunicazioni saranno effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di decesso del socio, qualora (entro un anno dal detto evento) non figurino socio della società in oggetto alcun erede o legatario del de cuius, i soci superstiti possono deliberare di liquidare ("quantum" come oltre determinato all'art. 12 di questo stesso statuto in tema di recesso), la quota del de cuius:

= o mediante proporzionale accrescimento quota agli altri soci;

= o, preferibilmente, mediante subentro nella quota di partecipazione (caso disponibile a seguito della decisione di liquidazione) da parte della associazione "Tennis Club President" (sempre qualora della associazione manifesti sua volontà in tal senso);

= o sciogliere la società.

La decisione dei soci (in merito all'opzione di cui al punto che precede) può essere adottata in qualunque momento successivo alla scadenza del predetto termine annuale (previsto per il subentro aventi causa del de cuius) mediante deliberazione assembleare (quorum stabiliti per le modificazioni dell'atto costitutivo, non computandosi la partecipazione del de cuius) e comunicata, in quanto occorra, all'ultima residenza conosciuta del socio defunto.

Art. 12 - Recesso: termini, modalità di esercizio e rimborso della partecipazione

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Sono fatti salvi i diversi o maggiori termini previsti da disposizioni inderogabili di legge.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è

privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e tale valore viene fin da ora stabilito pari al valore medio dichiarato nei trasferimenti di quote operati nei dodici mesi precedenti la richiesta di recesso (in difetto di trasferimenti nell'ultimo anno si farà riferimento comunque a precedenti trasferimenti).

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso (non essendo qui diversamente stabilito) deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi a meno che (per entrambe dette opzioni) il Consiglio di Amministrazione non abbia preventivamente deliberato, a proprio insindacabile giudizio, che detta quota venga acquistata dalla predetta associazione "Tennis Club President" (naturalmente previo accordo con la stessa). Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 13 - Esclusione

Può essere escluso dalla società, al verificarsi delle seguenti circostanze (da intendersi quali fattispecie di giusta causa), il socio che:

- sia sottoposto a procedure concorsuali (fatta salva diversa disposizione di legge tempo per tempo in vigore);
- abbia cessato (anche per esserne stato dichiarato escluso), per qualunque causa, di essere "socio" della predetta associazione "Tennis Club President".

L'esclusione è adottata mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione e comunicata all'interessato entro i successivi trenta giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di sottoporre la decisione di esclusione all'Assemblea soci (che delibererà con i quorum previsti in materia di modifica dell'atto costitutivo / statuto).

Qualora l'esclusione sia deliberata dall'Assemblea, la quota del socio escludendo non sarà computata ai fini del calcolo dei relativi quorum costitutivo / deliberativo; il socio escludendo avrà, comunque diritto di partecipare all'Assemblea

e di formulare proprie osservazioni / difese.

Per la liquidazione della quota dell'escluso si rinvia a quanto disposto (quindi anche per la determinazione del "quantum" e l'individuazione del soggetto destinatario dell'acquisto della quota "dimessa" dal socio escluso) in materia di recesso in questo stesso statuto (esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale).

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

Art. 14 - Norme generali

L'amministrazione della società è affidata anche a non soci, uno o più, nominati con decisione dei soci assunta o col metodo collegiale o mediante consultazione o consenso espressi per iscritto (art. 2479-bis, c.c.).

Secondo quanto risulterà in sede di nomina, l'Amministrazione della società può essere demandata ad un Consiglio di Amministrazione composto da sette (7) membri;

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Viene qui prevista la competenza dell'Organo Amministrativo per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione; viene negata tale competenza per le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 e di fusione nelle fattispecie di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile.

Per le cause di ineleggibilità, di cessazione, di sostituzione e per quanto altro qui non previsto si rinvia a quanto dispone il codice civile in materia di società per azioni.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, per l'esecuzione di particolari incarichi e mansioni, determinandone i poteri, attribuzioni ed eventuali emolumenti. Ad uno o più Amministratori o a terzi dotati delle specifiche professionalità possono essere attribuite particolari mansioni in materia di adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali, trattamento di dati personali, prevenzione e protezione in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e quanto altro (in tale sede saranno determinati eventuali relativi emolumenti).

Art. 15 - Durata della carica e rieleggibilità

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; all'Amministratore revocato, anche senza giusta causa, non competerà alcunchè a titolo di danni o altro.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ammini-

strazione della società con la sola esclusione dei seguenti atti/operazioni, per cui dovrà premunirsi di preventiva conforme decisione dei soci:

acquisto, alienazione e leasing di diritti reali immobiliari in genere, di singole aziende, rami azienda e relativi contratti di affitto e locazione.

Art. 17 - Presidente/Vice Presidenti - Rappresentanza

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non sia avvenuto in sede di nomina, elegge tra i suoi membri un Presidente; possono essere nominati uno o più Vice Presidenti.

I suindicati Presidente e Vice Presidenti hanno la rappresentanza generale della società da esercitarsi in via disgiunta, salvo che in sede di nomina non siano disposte particolari modalità di firma congiunta.

Art. 18 - Riunioni e decisioni Collegiali

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purchè nell'ambito del territorio provinciale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente (o dal Vice Presidente) mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e, se nominati, al revisore ed a ciascun sindaco effettivo.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica (e, se nominati, revisore e sindaci effettivi).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le riunioni collegiali possono svolgersi in audio o video conferenza: si rinvia a quanto previsto in questo stesso statuto in materia assembleare.

Art. 19 - Deleghe

Il Consiglio, con formale deliberazione collegiale, può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone attribuzioni ed eventuali cauzioni;

in sede di nomina verrà attribuita la rappresentanza (secondo le modalità di firma determinate nell'atto di nomina stesso) e, in caso di nomina di un comitato esecutivo, le sue norme di funzionamento.

Il Consiglio può pure nominare Direttori, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

Art. 20 - Decisioni Consiglio di Amministrazione

La decisione del consiglio sarà trascritta sul libro verbali del Consiglio.

Il verbale della decisione collegiale sarà sottoscritta dal presidente della riunione e da chi funge da segretario.

La decisione non collegiale sarà trascritta a cura dell'Organo Amministrativo e la relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società e della stessa dovrà farsi menzione in sede di trascrizione.

Art. 21 - Cessazione carica consiglieri

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale (se nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

CONTROLLO DEI SOCI

Art. 22 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 23 - Struttura - competenze

Quando la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e seguenti c.c.) ed il controllo contabile è esercitato dal collegio stesso, che sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci (in alternativa la società può demandare, optando in tal senso in sede di nomina, il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia).

Qualora la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio o sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato si applica la relativa normativa.

Le riunioni collegiali possono svolgersi in audio o video conferenza: si rinvia a quanto previsto in questo stesso statuto in materia assembleare.

DECISIONI/ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24 - Competenze

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Art. 25 - Assemblea dei soci

La convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del giorno tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, è effettuata a cura dell'Organo Amministrativo con uno qualsiasi dei seguenti sistemi alternativi: con la pubblicazione dell'avviso, contenente l'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale, con la pubblicazione dell'avviso, contenente l'ordine del giorno sul quotidiano "Il Sole 24 ore", con la pubblicazione dell'avviso, contenente l'ordine del giorno sul quotidiano "Gazzetta di Parma" oppure mediante comunicazione inviata ai soci con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica o altre modalità che diano comunque conferma della ricezione) almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nello stesso avviso può essere fissato per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci effettivi (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (sindaci ed amministratori assenti avranno fatto pervenire alla società relativa dichiarazione scritta, redatta su qualunque supporto e spedita con qualunque sistema di comunicazione che dia garanzia di ricezione).

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nella provincia di Parma.

L'assemblea è presieduta dal Presidente (o Vice Presidente) del Consiglio di Amministrazione o dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-

stituzione, accerta (anche per allegato al verbale) la identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 2 del Codice Civile.

Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Il voto deve essere espresso in modo da consentire l'individuazione dei votanti.

L'assemblea può svolgersi in videoconferenza o telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

A tal fine, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 26 - Quorum decisionali

Le decisioni dei soci, adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. sono assunte nel rispetto dei seguenti quorum costitutivo e deliberativo:

- per le deliberazioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c. si fa riferimento, per la prima convocazione, ai quorum di cui all'art. 2368 comma II c.c. e, per la seconda convocazione, ai quorum di cui all'art. 2369 comma III c.c. (nella parte che si riferisce all'assemblea "straordinaria").

Tuttavia, ancorchè in seconda convocazione, occorrerà il voto favorevole di più della metà del capitale per le deliberazioni aventi ad oggetto il cambiamento dell'oggetto, la trasforma-

zione della società, lo scioglimento anticipato ed il trasferimento della sede all'estero;

- per tutte le altre deliberazioni si fa riferimento, per la prima convocazione, ai quorum di cui all'art. 2368 comma I c.c. e, per la seconda convocazione, ai quorum di cui all'art. 2369 comma III c.c. (nella parte che si riferisce all'assemblea "ordinaria").

BILANCIO ED UTILI

Art. 27 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il residuo ai soci secondo i "particolari diritti" riconosciuti a ciascuno di essi o, diversamente, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute (salvo diversa deliberazione assunta in sede di approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono).

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere approvato entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società (in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione).

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Art. 28 - Riduzione del capitale per perdite

Si rinvia al disposto dell'art. 2482-bis e 2482-ter del codice civile, precisandosi che la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

Art. 29 - Emissione di titoli di debito

La società può emettere titoli di debito, di cui all'art. 2483 c.c.; la relativa decisione è demandata all'Assemblea dei soci che delibererà, con le maggioranze statutariamente previste per le modifiche dell'atto costitutivo/statuto, fissando limiti e modalità di emissione.

Art. 30 - Trasformazione

Non disponendosi qui diversamente, la deliberazione di trasformazione della società dalla sua forma attuale in quella di società di persone è adottata con le forme e maggioranze previste per le modifiche dello statuto

E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasfor-

mazione assumono responsabilità illimitata.

La deliberazione di trasformazione della società dalla sua forma attuale in quella di consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

Per quanto altro si rinvia agli artt. 2498 e seguenti del c.c..

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 31 - Cause di scioglimento

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge (non sono previste altre ipotesi di scioglimento).

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.

In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga (come da articolo successivo) una decisione dei soci, l'organo di liquidazione sarà composto dall'organo amministrativo "uscente" e le regole del suo funzionamento e rappresentanza della società saranno disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo in carica al verificarsi della causa di scioglimento della società; tale organo avrà tutti i più ampi poteri necessari allo scopo, compreso l'esercizio provvisorio dell'impresa sociale.

Art. 32 - Nomina e revoca dei liquidatori - criteri di svolgimento della liquidazione

L'assemblea dei soci delibera, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

a) il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio (in caso di nomina di un collegio di liquidazione), nonché quelle inerenti alla nomina di più liquidatori destinati ad operare in via disgiunta e/o congiunta;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Qualora sia nominato un Collegio di liquidazione, e non sia diversamente disposto, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione, e la relativa rappresentanza della società, sono disciplinate dalle medesime regole previste e vigenti in materia di Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

CLAUSOLA CONCILIATIVA/DISPOSIZIONI FINALI

